

Incontro di Dottorato

Fiscalità decentrata: prospettive di sviluppo e riflessi sulle PMI

27 giugno 2014

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli

Introduzione

(di Fabrizio Amatucci)

L'incontro di dottorato che si è svolto il 27 giugno presso l'Università Suor Orsola Benincasa patrocinato dall'AIPDT, è nato dalla cooperazione tra il dottorato in "Strategia legale e internazionalizzazione delle PMI" dell'Università Suor Orsola Benincasa, coordinato dalla Prof. Lucilla Gatte ed il dottorato in Istituzioni di politiche ambientali finanziarie previdenziali e tributarie da me coordinato.

L'incontro è stato un'occasione di approfondimento in chiave critica della fiscalità locale e dei riflessi della recente normativa sulle Piccole medie imprese, sotto l'egida dell'Associazione italiana professori di diritto tributario (AIPDT) presieduta dal Prof. Alessandro Giovannini con il contributo di illustri relatori che hanno fornito interessanti spunti di riflessione per i nostri dottorandi.

E' emerso innanzitutto che il tema della fiscalità decentrata, oggetto di continue riforme, oltre a fondarsi sulla ricerca di un giusto e bilanciato livello di autonomia e di un'equa ripartizione di competenze, va esaminato alla luce della tutela dell'ambiente ed in una prospettiva anche di diritto europeo che coinvolge in particolare modo l'attività d'impresa; esistono infatti una serie di interconnessioni sempre più forti tra PMI e sistema fiscale locale. In particolare l'impatto e l'incidenza della fiscalità e dei relativi sistemi agevolativi sulle attività economiche e produttive ed in particolare su quelle turistiche e agricole, risulta dall'analisi di alcuni tra i principali tributi locali come l'IRAP, la TASI, la TARI. Rischi di sovrapposizione tra la fiscalità centrale e locale e di una corretta destinazione di gettito derivanti da un mancato coordinamento delle autonomie locali, sono emersi nell'analisi del sistema fortemente decentrato come quello spagnolo svolta dal Prof. Francisco Adame Martinez, Ordinario di diritto tributario dell'Università di Siviglia, che ha evidenziato come ultimamente particolare attenzione è dedicata in Spagna ai tributi locali ambientali come le imposte sull'energia e sull'acqua.

Sono state affrontate inoltre, in una prospettiva ricostruttiva, le nuove forme di accertamento e riscossione dei tributi locali previste dalla legge delega e la compatibilità con il diritto UE dei possibili aiuti fiscali alle PMI.

Dal quadro emerso sembra ormai chiaro che gli interventi in materia di fiscalità locale devono oggi essere concepiti e strutturati tenendo conto del livello di autonomia consentito a livello Cost. e UE e della necessità di tutelare, attraverso strumenti flessibili ed una maggiore responsabilizzazione delle autorità locali, il patrimonio artistico e ambientale e contemporaneamente la libertà delle scelte imprenditoriali e la libera concorrenza. A tali principi innanzitutto deve ispirarsi ogni futuro tentativo di riforma del sistema tributario e finanziario degli enti locali.

Nuove forme di accertamento e riscossione da parte degli enti locali e tutela della libera iniziativa economica (di Stefano Fiorentino)

La legge 11 marzo 2014 n. 23 (delega fiscale), all'art. 10, lett. c prevede il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali. L'attualità del profilo rende opportuni alcuni cenni sull'autonomia degli enti locali in merito al procedimento di accertamento e riscossione. Per ciò che concerne l'accertamento, nella legge delega non vi è alcuna indicazione, per cui la problematica rimane ad oggi concettualmente riferibile all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 ed alla discussione svolta su tale norma. In merito si segnalano, a titolo esemplificativo, alcuni profili di potenziale criticità: l'aspetto sanzionatorio, laddove, ferma la pacifica assenza di potestà regolamentare dell'ente locale sul punto, aspetti critici potrebbero sorgere con riguardo alla possibilità di enucleare interpretativamente sanzioni tributarie in carenza di specifica previsione legislativa (si veda, Corte cost. n. 238 del 2009, punto 7.2.3.2). Altro profilo problematico concerne l'eventuale introduzione per via regolamentare di presunzioni legali relative, pure affermata in dottrina; una simile esplicazione del potere regolamentare, infatti, al di là di ogni approfondimento, non andrebbe esente da criticità in ragione di quanto sancito dai principi generali in materia di onere della prova (art. 2697 cc) e piena valutazione delle prove da parte del giudice (art. 116 cpc). Maggiori novità, invece, come accennato, si rilevano per il procedimento di riscossione delle entrate da parte degli enti locali. Sul punto specifico la delega contiene una serie di indicazioni programmatiche sia in merito all'attuazione del servizio di riscossione che in merito ai profili organizzativi del medesimo servizio. Soffermando l'attenzione sul primo di tali aspetti, le indicazioni che emergono sono essenzialmente rivolte ad assicurare la certezza, l'efficienza e la semplificazione dell'attività di recupero, tutti aspetti tradizionalmente enfatizzati anche in sede erariale. Si rileva, invece, un unico punto della lett. c) che prende in considerazione l'interesse del contribuente destinatario dell'attività di riscossione, contenuto nel n. 6, laddove è sancita l'esigenza di regole pubblicistiche per la riscossione coattiva, a garanzia dei contribuenti. Detto ciò, va evidenziato, tuttavia, che nell'art. 10 della medesima delega fiscale vi è una disposizione (lett. e) che stabilisce il temperamento della riscossione tributaria con i diritti del contribuente, con particolare riferimento, tra l'altro, allo svolgimento dell'attività professionale ed imprenditoriale, nonché alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito. Il tenore e la collocazione della disposizione citata da ultimo consentono di affermare che tali profili rilevano in via generale e sono sicuramente estensibili anche alla riscossione da parte degli enti locali. Ferma la necessità di aspettare la concreta attuazione della delega, può essere accennato che il temperamento di tali valori, in quanto costituzionalmente rilevanti, già oggi rappresenta un limite alla effettiva esplicazione dell'autonomia regolamentare degli enti locali. In concreto, peraltro, non è semplice cogliere la rilevanza di tali principi e quindi delinearne coerentemente i profili applicativi: basti pensare alle modalità frammentarie e non sistematiche con le quali tali valori hanno trovato ingresso nella disciplina della riscossione erariale (mi riferisco in particolare all'art. 62 del dpr 602 del 1973, così come di recente modificato dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69). L'art. 62, infatti, nel prevedere opportunamente, anche con riguardo alla riscossione erariale, una limitazione alla pignorabilità dei beni "strumentali" per l'esercizio dell'attività professionale e d'impresa di cui all'art. 515, comma 3 cpc, ne ha di fatto stravolto l'ambito di applicazione. Tale norma ha infatti esteso il beneficio in ambito fiscale ad un numero molto più ampio di soggetti rispetto alla disciplina processual-civilistica, rendendolo espressamente applicabile anche alle imprese costituite in forma societaria, nonché alle ipotesi in cui il capitale sia prevalente sul lavoro. Una tale disciplina, così sbilanciata

sul punto a favore del contribuente, non si colloca peraltro in un quadro di coerenza nell'ambito dell'attività di esecuzione in generale, né tantomeno in quella della riscossione tributaria in senso stretto. A tacer d'altro basti pensare alla disciplina degli interessi nella dilazione di pagamento nell'ambito della riscossione, sicuramente penalizzante e priva di flessibilità se non nell'ampio numero delle rate concedibili.

Tributi ambientali e riflessi sulle PMI. L'esperienza spagnola (di Francisco Adame)

La struttura territoriale dello Stato spagnolo ha portato a una grande varietà di tributi ambientali. Attualmente coesistono tributi dello Stato, delle Regioni e degli Comuni. I tre livelli di governo hanno potere tributario, ma con portata e limiti diversi. Nell'ambito nazionale i tributi ambientale hanno un impatto importante nelle imprese del settore elettrico ed energetico. In pratica tutte le imposte introdotte nel 2012 e 2013 hanno l'unico scopo di affrontare e far fronte il deficit. Dall'inizio della crisi le Regioni hanno creato 22 tributi propri (per esempio sulle emissioni inquinanti, sulle rifiuti, su grandi superfici, sui generatori eolici, sui sacchetti di plastica), soprattutto tributi ambientali, alcuni dei quali sono stati portati per lo Stato alla Corte Costituzionale, che ha dato la ragione in molti casi alle Regione. C'è un dibattito interessante in dottrina e nel mondo delle imprese sulla compatibilità de alcuni tributi ambientali regionali con il Diritto europeo e soprattutto con la libertà di stabilimento.

Quale futuro per gli aiuti alle PMI a finalità regionale? (di Agostino Ennio La Scala)

La normativa europea in materia di aiuti di Stato ha recentemente registrato rilevanti modifiche e innovazioni. Pur salvaguardando i principi di neutralità, di libera concorrenza e di non discriminazione, si avverte l'esigenza di sostenere le imprese che investono in Europa, con particolare riferimento a quelle di dimensione micro, piccola e media, tenendo anche conto del fatto che spesso i vincoli europei rischiano di tradursi in ostacoli alla loro competitività (ad es., in materia di rispetto dell'ambiente, di scambio di informazione tra le A.F. etc.).

La c.d. "fiscalità di sviluppo", insieme all'erogazione dei fondi strutturali, continua a rappresentare uno strumento indispensabile di intervento pubblico nell'economia, pur nell'ambito di una generale modernizzazione e semplificazione del quadro normativo per la programmazione 2014 - 2020.

Taluni Stati membri, come l'Italia, rivendicano maggiore discrezionalità nell'attuazione delle politiche di coesione economico e sociale, attraverso l'applicazione flessibile del Patto di stabilità, promettendo in cambio riforme strutturali, mentre la Germania è restia a rinunciare alla propria *leadership* ed ha finora ammesso solo timide e generiche aperture.

"*Agenda strategica in tempi di cambiamento*" è il titolo sibillino del programma della nuova Commissione europea e non consente di comprendere che direzione verrà effettivamente intrapresa, nel dilemma tra rigore e crescita e nella consapevolezza che: "*Se i soldi non fanno la felicità, figuriamoci la miseria*"!

Proporzionalità e tributi locali con fini extrafiscali (Giovanna Petrillo)

L'idea di base che muove questa breve riflessione è quella di sottoporre i tributi locali con fini extrafiscali al test di proporzionalità.

Si pensi alla previsione di tributi ecologici decentrati, anche alla luce delle più recenti riforme del sistema tributario nazionale, oltre che alle imposte di scopo, per la funzione extrafiscale che potrebbe presentare la fattispecie.

I fini extrafiscali di alcune tasse locali possono comportare un superamento del principio di copertura dei costi del servizio, nella misura in cui la tassa extrafiscale deve essere sufficientemente elevata affinché risulti effettiva. Detto aumento, tuttavia, deve essere retto da alcuni principi: quello di copertura dei costi, quello di equivalenza e quello di proporzionalità. In quest'ottica, a garanzia del contribuente, il principio di proporzionalità richiede un'analisi della relazione mezzo (la tassa imposta) a fine (la meta extrafiscale che si vuole ottenere). Per quanto riguarda l'imposta con fini extrafiscali, il controllo della capacità contributiva non dovrebbe limitarsi alla ricerca di un qualunque motivo ragionevole che giustifichi la sua limitazione, ma imporrebbe una ponderazione di beni giuridici ed un giudizio di proporzionalità sulla misura adottata in rapporto al fine che ci si propone di ottenere. Detto bilanciamento, potrebbe fondarsi sulla ponderazione fra il principio di capacità contributiva, considerata come un diritto fondamentale, e la finalità extrafiscale costituzionalmente legittima.

L'incidenza del prelievo sui rifiuti sull'attività d'impresa (di Caterina Verrigni)

La TARI è la nuova tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti ed è posta a carico dell'utilizzatore.

Sostituisce la TARES che è stata applicata solo per l'anno 2013 e solo nei Comuni che avevano optato per il passaggio al nuovo prelievo.

La disciplina TARI ricalca sostanzialmente quella della TARES, anche se con alcune differenze significative riguardanti proprio le utenze non domestiche.

La TARI ha natura tributaria anche se, come in TARES, viene lasciata la possibilità per i Comuni di applicare un prelievo di natura corrispettiva.

In una ottica di tutela ambientale il Comune, in alternativa ai criteri contenuti nel regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (metodo normalizzato) e nel rispetto del CHI INQUINA PAGA, ribadito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, prevede la possibilità di commisurare la tariffa TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Per la definizione di rifiuto urbano ci si attiene alle disposizioni dettate dal codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

Il codice individua anche le sostanze escluse (sostanze radioattive, materiali esplosivi, ecc.) dalla disciplina sui rifiuti che non possono essere gestite dal pubblico servizio e che implica, ai fini TARI, l'esclusione della superficie ove questi rifiuti sono prevalentemente prodotti.

In merito all'assimilazione questa dovrà essere disposta per qualità e quantità, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità (per tutte CASS, ordinanza 24.7.2013, n. 18021).

I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere conferiti al pubblico servizio solo se rispettano i limiti quantitativi stabiliti nel regolamento comunale, superati i quali vi è l'obbligo del produttore di provvedere allo smaltimento a proprie spese.

Sull'assoggettamento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani la vera novità sembra essere quella dell'individuazione dei magazzini di materie prime e di merci che siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva. Si dispone altresì (art. 1, 649 co., L. n. 147/2013) che non sono assoggettabili alla TARI le superfici ove si formano "in via continuativa e prevalente" rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La disposizione va raccordata con il comma 682 che rimette al regolamento comunale l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Per quanto riguarda le esclusioni previste per le imprese analogamente a quanto previsto dai precedenti prelievi tributari, si indicano le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, come i parcheggi, le aree verdi ed in genere tutte le aree accessorie alle attività produttive; sono invece assoggettate le aree scoperte operative, quali i magazzini a cielo aperto.

Per quanto riguarda il profilo della soggettività passiva, nelle linee guida del Dipartimento delle finanze si suggerisce di individuare dei criteri con norma regolamentare prevedendo ad es. per le utenze non domestiche che la soggettività passiva decorra dal rilascio di atti autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile, o dall'invio di comunicazioni equipollenti come la SCIA. Tuttavia le previsioni regolamentari rappresentano degli indici presuntivi di imponibilità e sono validi fino a prova contraria, a carico del contribuente.

Un'altra novità che emerge dalla disciplina TARI è che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si precisa altresì che in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il vincolo di solidarietà opera ora anche con riferimento al possessore e non solo con riferimento ai detentori, anche se i due concetti tendono a fondersi in un unico soggetto, in quanto la soggettività passiva è in capo a chi utilizza il fabbricato e l'utilizzazione può essere a titolo di detenzione o di possesso, non potendosi imputare l'obbligazione tributaria in capo al possessore che non sia anche utilizzatore, come negli immobili dati in locazione (si pensi all'immobile in comproprietà di più soggetti tenuto a disposizione: per quanto concerne la TARES, i possessori erano tenuti al pagamento del tributo in ragione della quota di loro possesso, con la TARI, invece, il Comune può chiedere l'adempimento dell'intero a ciascuno).

Fiscalità locale, imprese e turismo: l'esperienza della regione Sardegna (di Giuseppe Scanu)

Il turismo a livello mondiale rappresenta circa il 10% del P.I.L.: ciò spiega perché può costituire un *asset* valorizzabile da parte degli enti locali nell'attivazione della leva fiscale quale volano per l'economia dei territori con spiccato *appeal* storico, artistico e ambientale soprattutto ove se ne apprezzi il collegamento con l'ambiente, risorsa scarsa e consumabile a causa dell'afflusso massivamente concentrato nella stagione estiva. La connotazione marino-balneare e spiccatamente stagionale del sistema turistico sardo (l'82% delle presenze si concentrano nei mesi da giugno a settembre) crea un congestionamento della risorsa ambientale e un aggravio di costi aggiuntivi per le comunità interessate. In tale contesto, la tassazione dei flussi turistici può essere un efficace strumento e di compensazione delle esternalità negative da perseguirsi attraverso la destinazione del gettito a favore di interventi di miglioramento dei servizi turistici e della qualità ambientale, ciò anche in considerazione della tendenziale *esportabilità* del relativo onere impositivo a carico dei non residenti in funzione redistributiva. Nell'esperienza sarda in materia di tributi propri sul turismo, l'imposta sugli scali e approdi (art. 4, l.r. n. 4/06) e l'imposta di soggiorno (art. 5, l.r. n. 2/07) hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale valorizzandosi la vocazione turistica del tributo riconducibile, appunto, al maggior consumo delle risorse ambientali in coincidenza col periodo estivo di più intensa pressione turistica.

Il *leading case* dell'imposta di soggiorno del Comune di Villasimius registra un *trend* di presenze positivo e in crescita in tutto il periodo di applicazione (2008 e 2011-2013) e si segnala come esempio virtuoso di trasparenza nella destinazione del gettito con specifiche appostazioni di bilancio in favore di iniziative di implementazione dei servizi offerti ai turisti. I dati relativi agli approdi registrati nei porti sardi hanno mostrato che l'imposta non ha avuto un'apprezzabile incidenza sulle scelte dei diportisti, registrandosi nel periodo 2006-2008 un numero di transiti in

progressivo aumento. Il dato che si estrapola dagli scali di aeromobili privati e aerotaxi di cui all'imposta sugli scali aerei (l.r. 4/06) è difficilmente interpretabile ed assai "volatile" sia all'interno della serie di annualità interessata dall'imposta (2006-2008) che in riferimento ai periodi "non trattati" (2005 e 2009). L'unica esperienza di imposta di sbarco istituita nel 2012 dal Comune di La Maddalena è fin qui poco significativa essendo ad oggi comparabile il solo flusso relativo al mese di luglio 2013, comunque in crescita rispetto allo stesso periodo 2012. Peraltro questi strumenti non paiono in grado di "intercettare" la presenza dei vacanzieri che soggiornano nelle seconde case (il 74% di queste allocate nei comuni costieri), fenomeno grandemente sommerso (il rapporto tra presenze ufficiali e pernottamenti stimati è di 1:3) e fonte primaria di esternalità negative.

Stante la propensione mostrata dai turisti a pagare per servizi di qualità (*willingness to pay*), è auspicabile che le amministrazioni locali si adoperino nel rendere trasparente la destinazione del gettito anche attraverso una campagna di *marketing* che renda percepibile l'effettivo utilizzo delle risorse destinate al sostegno dell'attrattiva dei rispettivi territori nell'ottica di sviluppare quel "consenso al tributo" capace di scongiurare l'incidenza sulle scelte dei vacanzieri e, al contempo, salvaguardare la competitività delle destinazioni e delle imprese turistiche locali.

Secondo tale prospettiva, la fiscalità del turismo ben si presta a superare il *test* di territorialità e contenenza individuandosi materia imponibile capace di smarcare l'imposizione locale dalla preminenza statale nella scelta dei presupposti; in quest'ottica, mal si conciliano i tributi erariali sul possesso di imbarcazioni e aeromobili (art. 16, l. n. 44/12) i quali, oltre ad incidere su materia di competenza delle Regioni, comportano una divaricazione tra l'ambito territoriale delle comunità sulle quali insistono in termini di esternalità e la destinazione alla fiscalità generale del gettito ricavato.

Tributi a destinazione vincolata ed impatto su alcune tipologie di imprese (di Roberta Alfano)

I tributi di scopo in senso proprio, ritenuti particolarmente congeniali alla finanza territoriale, hanno nei fatti trovato scarsissima applicazione. Diversamente per i tributi di scopo in senso improprio, in particolare imposta di soggiorno e sbarco, sottoposte ad un vincolo di destinazione in cui si resta sul piano della gestione delle entrate e non della loro acquisizione, con fatti estranei alla fattispecie imponibile tributaria. La platea dei contribuenti soggetta a tali imposte inibisce la previsione di possibili azioni di rimborso per mancata destinazione. Probabilmente però avrebbe potuto e dovuto valorizzarsi il ruolo degli operatori e/o delle associazioni di categoria. Peculiare la vicenda delle imprese alberghiere per l'imposta di soggiorno; parimenti per l'imposta di sbarco molteplici sono i problemi con le compagnie di navigazione, destinati ad acuirsi se e quando verranno meno le attività di riscossione da parte di Equitalia in sede locale.

Fiscalità locale e impresa agricola (di Maria Pia Nastri)

La disciplina tributaria dettata dal legislatore per l'impresa agricola risente fortemente della necessità di tutelare un settore che, rispetto a quello industriale, si presenta più debole da un punto di vista produttivo e reddituale.

In particolare, per ciò che concerne la fiscalità locale immobiliare, negli ultimi anni sono stati non pochi gli interventi che hanno riguardato la disciplina dei fabbricati rurali a destinazione abitativa (A/6) o strumentale (D/10), prevedendo attualmente, per i primi l'ordinaria disciplina dell'Imu e l'esenzione per i secondi. La classificazione dei suddetti fabbricati non è però indifferente se teniamo conto anche della futura riforma catastale.

Le problematiche inerenti la qualificazione dei terreni agricoli o edificabili, si fanno più complesse allorché vi sia installato un impianto fotovoltaico soprattutto alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 2013. Quest'ultima ai fini della corretta qualificazione dell'impianto, come

bene mobile o immobile, fa riferimento alla correlazione che sussiste tra il terreno e le componenti impiantistiche rilevanti ai fini della funzionalità e la capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato e dalla amovibilità o meno dei pannelli.

I terreni, pertanto, potranno essere qualificati come agricoli o edificabili, ed in quest'ultimo caso gli impianti fotovoltaici saranno considerati opifici (D/1) o fabbricati rurali strumentali (D/10) e quindi rispettivamente imponibili o esenti ai fini Imu.

La corretta individuazione delle attività svolte sui terreni agricoli appare ancor più complessa in relazione al reddito prodotto da impianti fotovoltaici. Un recentissimo intervento del legislatore, L. del 23 giugno 2014 n. 89, ha altresì previsto la tassazione del reddito agrario atipico (come qualificato il reddito proveniente da impianti fotovoltaici) come reddito d'impresa al di sopra di 260.000 kw. In tal caso c'è anche da chiedersi se i fabbricati rurali strumentali perderanno la loro connotazione rispetto al fondo, e quindi la relativa agevolazione ai fini Imu, e se detta previsione è coerente con la *ratio* agevolativa del legislatore.

Di particolare rilievo risulta essere inoltre, la modifica introdotta con la medesima legge, dell'esenzione Imu prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e collinari, i cui limiti saranno definiti da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà diversificare la relativa disciplina in considerazione del requisito soggettivo, ossia tra terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola .

Interventi di giovani studiosi:

TARI e attività alberghiere (di Lorena Di Fiore - Dottoranda di Ricerca)

La nuova disciplina dell'imposta sui rifiuti - TARI -(introdotta dalla legge di stabilità 2014, l. n. 147 del 2013, commi da 641 a 668) riconosce, analogamente alla previgente disciplina TARES, la facoltà per i Comuni di adottare con regolamento riduzioni tariffarie nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, prevedendo, al contempo, due significative novità. La prima riguarda la mancata previsione del limite di riduzione massimo del 30%, come era fissato in precedenza; la seconda concerne la possibilità di riconoscere non solo riduzioni ma anche esenzioni in caso di locali adibiti a carattere stagionale.

Alla luce di questo ampliamento dei poteri agevolativi dei Comuni, è auspicabile che gli stessi se ne avvalgano adottando un sistema di riduzioni o esenzioni a favore degli esercizi alberghieri, in un'ottica di sviluppo del settore turistico e dell'economia, la cui promozione rende legittima l'introduzione di tali agevolazioni fiscali.

Le criticità connesse al ruolo dei gestori delle strutture ricettive

nell'imposta di soggiorno (di Oriana Lombardi – Dottore di Ricerca)

L'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, nel disciplinare l'imposta di soggiorno, non contiene alcuna specificazione sul ruolo dei gestori delle strutture ricettive. La disposizione in parola, infatti, in relazione al profilo della soggettività passiva, si limita a stabilire che l'imposta di soggiorno è posta "*a carico di coloro che alloggiano in strutture ricettive*". Al di là della genericità dell'espressione utilizzata per individuare i soggetti passivi, si evidenzia come spesso i regolamenti comunali dell'imposta di soggiorno hanno addossato ai gestori delle strutture ricettive alcune attività inerenti al prelievo di questa imposta. In proposito, la recente giurisprudenza amministrativa, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tali regolamenti, ha condivisibilmente precisato come i gestori non

possono, nel silenzio del legislatore, assumere il ruolo di responsabili o sostituti d'imposta, laddove solo coloro che alloggiano nelle strutture ricettive sono soggetti passivi dell'imposta (T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 10-05-2012, n. 653). Inoltre, la giurisprudenza amministrativa opportunamente evidenzia come i gestori delle strutture ricettive non possano essere considerati neanche titolari della funzione pubblica della riscossione coattiva del tributo (così, T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 07-02-2013, n. 200).